

Gent. Le Cliente
Inviata via mail

Circolare n. 04/2020 del 24 luglio 2020

Bonus Renzi: le novità da luglio 2020

Con la presente Circolare illustriamo le novità introdotte dal D.L. 3/2020 (convertito in legge il 2 aprile 2020) che riforma la normativa che disciplina il **bonus 80 euro** (c.d. bonus Renzi).

Con l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale, **a partire dal 1° luglio 2020**, è previsto, da un lato, l'**aumento** dell'importo e dei limiti di reddito per averne diritto e, dall'altro, l'introduzione di una **nuova detrazione d'imposta**.

I soggetti destinatari del "**nuovo**" **bonus Renzi**, rinominato "**Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati**" (che continuerà a tradursi in un **credito IRPEF**), e della **nuova detrazione fiscale** (che, invece, andrà a **ridurre l'imposta lorda**), coincidono con gli attuali beneficiari del bonus Renzi

Con riferimento, invece, alle **condizioni di spettanza** e alla **quantificazione** dell'importo del **beneficio** si rende necessario analizzare distintamente le due misure.

1 NUOVO BONUS RENZI DAL 1° LUGLIO 2020

Per aver diritto al **trattamento integrativo**, dal 1° luglio 2020, i potenziali beneficiari devono:

- essere titolari di un **reddito complessivo non superiore a 28.000 euro** (considerando tutte le tipologie di reddito di cui all'art. 6 del TUIR, senza considerare il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze);
- avere un'**imposta lorda positiva** al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente.

Il trattamento integrativo è pari a:

- **600 euro** per l'anno **2020** (da luglio a dicembre);
- **1.200 euro** a decorrere dall'anno **2021**.

2 NUOVA DETRAZIONE D'IMPOSTA DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2020

Per aver diritto alla **nuova detrazione d'imposta**, dal **1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020**, i potenziali beneficiari devono essere titolari di un **reddito complessivo compreso tra i 28.000 euro e i 40.000 euro** (considerando tutte le tipologie di reddito di cui all'art. 6 del TUIR, senza considerare il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze).

L'**importo** della detrazione è quantificato come di seguito riportato:

Reddito annuo complessivo (RC)	Detrazione d'imposta spettante
28.000 < RC < 35.000	$480 + 120 \times \frac{(35.000 - RC)}{7.000}$
35.000 < RC < 40.000	$480 \times \frac{(40.000 - RC)}{5.000}$

3 EROGAZIONE, RECUPERO e COMPENSAZIONE

Analogamente a quanto previsto per il bonus Renzi, sia il trattamento integrativo che l'ulteriore detrazione d'imposta sono **riconosciuti, in via automatica**, dal **sostituto d'imposta** e, nell'ipotesi in cui, in sede di conguaglio, venga rilevata la **non spettanza** del trattamento, lo stesso provvede al **recupero** del relativo importo.

I sostituti d'imposta potranno recuperare il credito maturato, per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo ai lavoratori, ponendo l'importo in compensazione nel modello F24.

Per consentire al sostituto di effettuare una stima più precisa del reddito complessivo, il lavoratore può comunicare eventuali altri redditi posseduti o chiedere di non percepire quanto sopra, riservandosi di sistemare la sua posizione in sede di dichiarazione dei redditi.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

